

Edizione di venerdì 8 novembre 2013

ADEMPIMENTI

[Spesometro: proroga al fotofinish](#)

di Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

[Come ti tasso gli immobili](#)

di Massimiliano Tasini

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Legge di Stabilità 2014: potenziamento dell'ACE](#)

di Adriana Padula

ENTI NON COMMERCIALI

[Alcune precisazioni della Giurisprudenza Tributaria in merito ad accertamenti ad associazioni sportive dilettantistiche](#)

di Guido Martinelli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Trasferimento della residenza fiscale all'estero ed "Exit tax"](#)

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Novembre: mese del vino e delle caldarroste](#)

di Chicco Rossi

ADEMPIMENTI

Spesometro: proroga al fotofinish

di **Sergio Pellegrino**

Era davvero necessario? La domanda ci è sorta spontanea nel momento in cui abbiamo letto il “criptico” comunicato stampa con il quale l’Agenzia delle entrate, a due giorni lavorativi dalla scadenza prevista per lo **spesometro**, un adempimento già più volte prorogato, ha varato una **nuova proroga** ... anche se **camuffata**.

Sin da quando sul sito dell’Agenzia, lo scorso **10 ottobre**, erano apparsi il modello e le istruzioni, a tutti era apparso utopistico che in un mese si riuscisse a far fronte ad un adempimento di questa portata, con la necessità di implementare i *software* e di chiarire i molti dubbi sulla compilazione.

Da più parti si è **invocata una proroga**, ma l’Agenzia è stata sorda a questi richiami, andando avanti come se nulla fosse e lasciando intendere che non ci sarebbe stato un nuovo rinvio.

Nel frattempo negli studi **ci siamo dannati per cercare di far fronte**, comunque ed in qualche modo, all’adempimento, pensando però che non è giusto lavorare in questo modo e che soprattutto non ha senso, perché è mortificante e non porta ad alcun risultato, per nessuno.

Alla fine, quando ormai il lavoro è stato fatto e pensi che la proroga, che ancora qualcuno chiede, suonerebbe quasi come una **beffa**, la proroga infatti non arriva, ma un comunicato stampa dell’Agenzia ci dice anzi che le scadenze per lo **spesometro 2012 restano invariate al 12 e 21 novembre** ... salvo poi aggiungere che il tempo a disposizione per comunicare i dati si allunga perché **Entratel sarà pronto ad accoglierle** fino al 31 gennaio prossimo ...

Ma si può? Fare all’ultimo momento una proroga che tutti chiedevano da tempo e **non avere neppure il coraggio di chiamarla proroga**.

La stessa logica è stata applicata anche per il **Sid** (sistema interscambio dati), il canale dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti i dati dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia è stato poi previsto che slittano al 31 gennaio 2014 anche le **comunicazioni degli operatori finanziari** che devono trasmettere i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con

moneta elettronica.

La proroga si sarebbe resa necessaria in considerazione del fatto che il canale telematico Entratel, nei prossimi giorni, sarà interessato dal transito di molteplici flussi relativi anche ad altri adempimenti, e, dall'altro, per consentire agli obbligati di mettere a punto il software necessario all'invio dei dati *"in funzione della nuova struttura delle informazioni"*.

Cosa aggiungere, se non che il quadro si fa sempre **più sconcertante** e che lavorare in questo Paese è sempre più difficile.

Si impone una **seria riflessione** da parte dei vertici dell'Agenzia, perché non ha senso parlare continuamente di semplificazioni, salvo poi rendere tutto più complicato, anche quando non appare affatto necessario.

E all'orizzonte ci sono le **comunicazioni dei beni ai soci e dei finanziamenti**, la cui scadenza è fissata al prossimo 12 dicembre. Se deve essere proroga, *pardon* **apertura prolungata di Entratel**, sommessamente chiediamo di saperlo subito ... non vorremmo tra un mese essere nelle stesse condizioni di oggi.

IMPOSTE SUL REDDITO

Come ti tasso gli immobili

di **Massimiliano Tasini**

In questo strano Paese, da oltre dieci anni le **imposte sui redditi di lavoro** – in tutte le sue forme – **salgono**, mentre quelle sui **plusvalori** vengono **forfetizzate in misure risibili**: così è per le partecipazioni societarie ed anche per gli immobili (terreni, fabbricati) ceduti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa.

Detta previsione, oltre che assai discutibile sul piano della politica economica, ha portato, per quanto qui particolarmente interessa, a **limitare al massimo le controversie in materia di tassazione** delle une e degli altri: è, infatti, chiaro che il **contribuente**, a fronte del pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi nella misura ora del 2%, ora del 4%, non ha interesse ad aprire un confronto con l'Agenzia delle Entrate su temi opinabili, **privilegiando le soluzioni "sicure"**.

L'analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito conferma questa affermazione: **le pronunce sono poche**, spesso contraddittorie, e dunque dalle stesse è **arduo** trarre elementi di "conforto" alla **scelta del trattamento tributario** da riservare a determinate operazioni.

Iniziamo da una questione apparentemente risolta: sappiamo **cos'è un terreno edificabile**? Per tanti anni ne abbiamo discusso, evidenziando la **diversità delle definizioni** proprie dei singoli comparti impositivi: le imposte dirette in un modo, l'IVA in un altro, le imposte indirette minori in un altro ancora, finché non è arrivato il **D.L. n. 223/2006**, che, **all'art. 36, comma 2**, ha stabilito che un'area è da considerare **"fabbricabile"** se utilizzabile **a scopo edificatorio** in base allo **strumento urbanistico generale adottato dal Comune**, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Come stigmatizzato dalla Corte di Cassazione, la norma ha chiara **funzione interpretativa** ed è pertanto applicabile anche per le **cessioni** poste in essere **anteriamente al 4.7.2006**, data di entrata in vigore del predetto D.L. (Cassazione, Sentenza n. 15282/2008).

E, fin qui, è **abbastanza semplice**.

I "grattacapi" cominciano ove si rifletta sul fatto che la Corte di Cassazione, a fianco dell'area **edificabile "di diritto"** (in quanto così qualificata in un piano urbanistico) afferma l'esistenza anche dell'area **edificabile "di fatto"**, vale a dire l'area che, pur non essendo urbanisticamente qualificata, può nondimeno avere una vocazione edificatoria in quanto potenzialmente

edificabile anche al di fuori di una previsione programmatica ([Cassazione, Sentenza n. 5166/2013](#)). È una nozione che **non può non inquietare** e che apre il fronte ad **incertezze di ben difficile governo**.

Nella Sentenza da ultimo citata, è stata così definita edificabile l'area, pervenuta per successione, inserita nel Piano Regolatore Generale in zona agricola normale sulla quale insistono fabbricati rurali demolendi, destinati alla ricostruzione come fabbricati civili: tale area potrebbe infatti essere qualificata come edificabile di fatto. Ed **è una tesi non isolata**: in questo senso dispone anche la **Sentenza della Cassazione n. 20137/2012**.

Altra domanda: **ma quanto conta** – se conta qualcosa – **l'idoneità di un'area ad essere edificata?** Dalla lettura della norma, sembrerebbe che ciò che conta sia la **qualificazione data al terreno** in seno al Piano Regolatore Generale, senza che assuma rilevanza la possibilità di effettiva edificazione; in questo senso si è espressa la **CTR Lazio**, sez. II, con la **Sentenza n. 164/2008**. Ma la **soluzione non è sicura**: ad esempio, con riguardo ai terreni destinati a **verde pubblico**, dopo varie oscillazioni, la giurisprudenza di merito – CTR Milano, sez. 35, Sentenza n. 71/2013 – e di legittimità – Cassazione, Ordinanza n. 16560/2011 – ha ritenuto che tali **terreni**, seppure formalmente edificabili, in realtà sono **soggetti ad un vincolo** che, di fatto, **preclude ai privati** tutte le **trasformazioni** del suolo riconducibili alla nozione tecnica di **edificazione**.

In altri termini, le **aree sprovviste delle possibilità legali di edificazione** devono essere **equiparate a quelle agricole**, come ad esempio accade relativamente alle aree site in fasce di rispetto ferroviario, stradale o autostradale, per le quali sussiste divieto assoluto di edificazione (Cassazione, Sentenza n. 8609/2011).

Ma i pasticci più grossi devono ancora venire ...ne parleremo.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Legge di Stabilità 2014: potenziamento dell'ACE

di **Adriana Padula**

L'incremento progressivo dell'aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento del capitale nozionale per la fruizione della deduzione denominata **Aiuto alla crescita economica (ACE)**, pare una delle misure più efficaci, tra quelle orientate al sostegno del comparto produttivo, contenuta nel **disegno di legge di Stabilità 2014**. L'art. 6, commi 5 e 6, della Finanziaria dispone, in particolare, uno slittamento dell'esercizio a decorrere dal quale l'aliquota da applicare ai fini della determinazione dell'ACE dovrà essere determinata con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze e fissa nuove aliquote per il periodo transitorio.

L'Aiuto alla crescita economica, introdotto dall'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha quale finalità istitutiva quella di favorire la capitalizzazione delle imprese e di orientare le scelte degli operatori verso l'apporto di mezzi propri piuttosto che il ricorso al debito. La misura si sostanzia nella possibilità di dedurre dal reddito imponibile, il rendimento figurativo di nuovi apporti di capitale. A decorrere dal 1° gennaio 2011, pertanto, **è escluso da tassazione il rendimento corrispondente all'incremento di capitale di ciascuno anno rispetto alle consistenze del 31 dicembre 2010**, per effetto della destinazione degli utili a riserva disponibile e di nuovi conferimenti in denaro, al netto delle riduzioni del patrimonio netto per attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Tale determinazione deve ulteriormente essere depurata dagli affetti di talune operazioni, con finalità antielusive. Il decreto attuativo del 14 marzo 2012, all'art. 10, evidenzia come l'agevolazione potrebbe infatti prestarsi ad un impiego distorto soprattutto in presenza di una pluralità di soggetti vincolati da rapporti partecipativi, così da moltiplicare gli effetti dell'esenzione con attribuzione dei relativi benefici a più entità a fronte di un'unica movimentazione di denaro. In particolare, l'incremento del patrimonio netto rideterminato deve essere diminuito del valore dei conferimenti in denaro infragruppo, dei corrispettivi per l'acquisto di partecipazioni o aziende, e dell'incremento dei crediti di finanziamento concessi a società dello stesso gruppo. Gli imprenditori individuali e le società di persone che tengono la contabilità ordinaria, per natura o per opzione, calcolano invece il beneficio sul patrimonio netto risultante dal bilancio di ciascun esercizio.

Il rendimento nozionale del capitale proprio è poi determinato applicando alla variazione in aumento del patrimonio netto rispetto al 30 dicembre 2010, un'aliquota fissata per i primi tre anni di applicazione dell'agevolazione, ovvero dal 2011 al 2013, al 3%. Nella formulazione originaria della norma, è peraltro stabilito che a decorrere dal 2014, la determinazione del tasso da applicare per il calcolo dell'Ace è demandata ad apposito decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, da licenziare entro il 31 gennaio di ogni anno.

La legge di Stabilità fa slittare al 2017, l'anno a partire dal quale la determinazione del tasso che esprime il rendimento figurativo dovrebbe avvenire con decreto. Nella fase transitoria, dal 2014 al 2016, stabilisce invece delle nuove misure fisse, con aumenti progressivi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, si applicherebbero **le percentuali del 4% per il 2014, del 4,5% per il 2015 e del 4,75% per il 2016.**

La revisione in aumento delle aliquote, a ben vedere, non necessariamente rappresenta una misura di maggior vantaggio per i contribuenti. Infatti, se la modifica alla norma disposta dalla legge di stabilità nel 2014 non avesse luogo, la determinazione del tasso con decreto ministeriale dovrebbe avvenire già nel 2014 tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. Rete imprese Italia, nell'audizione del 24 ottobre scorso presso le commissioni bilancio e bilancio, tesoro e programmazione, ha evidenziato come il tasso medio di interesse sui titoli di Stato nel 2012, pari al 3,11%, incrementato di tre punti percentuali per riflettere il maggiore rischio connaturato nell'investimento, produrrebbe un risultato finale del 6,11%. Il valore è, pertanto, ben superiore a quello indicato nella legge di Stabilità per l'esercizio 2014, fissato al 4%.

In aggiunta, l'art. 6, comma 6, della legge di Stabilità, **esclude che il calcolo degli acconti d'imposta per gli anni 2014 e 2015, possa avvenire applicando il c.d. metodo "revisionale".** Infatti, per la quantificazione degli acconti per i periodi appena citati, bisogna riferirsi all'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio riferita all'esercizio precedente. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, nel 2014 si deve fare riferimento all'aliquota valida per il 2013, pari al 3% e per il 2015, alla misura del rendimento nozionale fissato per il 2014, pari al 4%. Se fosse adottato il criterio revisionale, gli acconti del 2014 potrebbero già essere commisurati all'imposta del 2013, ricalcolata per tenere conto della maggiore aliquota stabilita per il 2014. La scelta legislativa determina, in sostanza, il differimento dei benefici che l'incremento delle aliquote produrrebbe sulla quantificazione degli acconti.

Le misure contenute del disegno di legge di Stabilità 2014 con l'intento di amplificare gli strumenti fiscali a sostegno della patrimonializzazione delle piccole e medie imprese italiane, rischiano, quindi, di non dimostrarsi all'altezza delle intenzioni. La revisione in aumento dei tassi che esprimono il rendimento figurativo del capitale investito, in contrapposizione con il costo del capitale di terzi, non assorbe integralmente la reale misura del rendimento dei mezzi finanziari vincolati al regime di patrimonio netto (rendimento che sarebbe meglio rappresentato dal tasso di remunerazione dei titoli di Stato maggiorato del premio per il rischio del 3%). In aggiunta, il potenziamento dell'ACE non impatterebbe sugli acconti da versare nel 2014. L'intervento, seppur condivisibile nelle sue finalità ispiratrici, pare poco efficace nell'orientare le scelte di finanziamento degli operatori economici e differisce i benefici che i soggetti interessati potrebbero trarre dall'applicazione a regime dell'agevolazione.

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune precisazioni della Giurisprudenza Tributaria in merito ad accertamenti ad associazioni sportive dilettantistiche

di Guido Martinelli

Alcune **recenti sentenze di merito** hanno fatto giustizia di alcuni convincimenti che l'Agenzia delle entrate continua a mettere a fondamento dei propri **accertamenti** nei confronti delle **associazioni sportive dilettantistiche**.

La prima è la **sentenza 03.04.2013** della **Commissione Tributaria Regionale del Lazio**.

L'Amministrazione ricorre in secondo grado, avverso una sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, motivandolo con la **mancata tenuta del libro soci e della scarsa partecipazione alle assemblee sociali**.

La tematica del libro soci per le associazioni sportive venne introdotta da una "**Guida del contribuente**" pubblicata negli anni '90 dall'Amministrazione e mai confermata da alcun atto avente valore di legge.

La sentenza, in maniera molto chiara e condivisibile, chiarisce che **la tenuta del libro soci può essere validamente sostituita dai "faldoni contenenti le domande di ammissione all'associazione"**.

Tale principio trova conferma nella natura del vincolo associativo, costituito dalla partecipazione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Pertanto **ciò che "deve" essere conservato è appunto l'espressione di volontà da parte dell'aspirante associato a raggiungere tale status**.

Non possiamo omettere di evidenziare, sotto questo profilo, un errore in cui spesso cadono le associazioni. **Gli statuti prevedono, generalmente, una clausola che affida al Consiglio direttivo il compito di deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci**.

Deliberazione che spesso viene omessa dalle associazioni. Ma, così facendo, il vincolo associativo a carattere negoziale non si perfeziona in quanto manca l'accettazione della proposta contrattuale di aderire all'ente. E, di conseguenza, venendo meno tale presupposto, decadono anche le agevolazioni fiscali conseguenti ai rapporti economici tra associazione e propri associati per le prestazioni di servizi dalla prima resi ai secondi.

Rilevante anche il **secondo punto di diritto** affermato dalla medesima decisione.

Viene condivisa la decisione di primo grado secondo la quale **la mancata partecipazione degli associati alla vita sociale ed alle assemblee costituisce un mancato esercizio dei diritti che non può essere imposto come obbligo.**

Correttamente, pertanto, si ribadisce che le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono materie di competenza dei **rapporti tra ente e propri associati**, al limite da portare davanti al Giudice civile ma giammai presupposto per violazioni di carattere tributario.

Per il godimento delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 è influente la materiale iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI in quanto è da ritenersi sufficiente esclusivamente il possesso, certificato dall'affiliazione federale, dei requisiti potenziali per l'iscrizione in detto registro.

È questo il principio di diritto contenuto all'interno della **sentenza n. 41 del 18.07.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco Sez. I.**

Va infatti ricordato che il campo di applicazione della legge 398, se pur in origine applicabile solo alle associazioni sportive, è stato successivamente **ampliato**. Non può allora sul punto essere taciuto il dato normativo contenuto all'interno dell'art. 9bis del D.L. n.417/1991 secondo cui: *“alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398.”*

Per espressa previsione normativa, pertanto, non soltanto le associazioni o società sportiva dilettantistiche (sul punto vedi il primo comma dell'art. 90 della legge 289/2002) **hanno diritto a godere del regime fiscale di favore disposto dalla normativa in esame ma qualunque sodalizio che sia statutariamente privo di scopo di lucro e che in caso di accertamento sia in grado di dimostrare di non aver mai operato né direttamente né indirettamente distribuzione di utili tra i soci.**

In conclusione ci sia consentito di ricordare un pericoloso e non condivisibile assunto contenuto nella **sentenza n. 137 del 26.10.2012 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria Sez. III.**

Viene infatti affermato: *“..le spese emerse dall'accertamento hanno ad oggetto per la quasi totalità compensi e rimborsi corrisposti dall'associazione agli atleti dilettanti che non costituiscono costi riconducibili alla attività commerciale svolta dalla Associazione bensì alla attività istituzionale e pertanto ai fini tributari devono essere esclusi dalla determinazione del reddito di impresa imponibile che è relativo all'attività commerciale.*

Suddetti componenti negativi risultano difettare proprio del requisito dell'inerenza all'attività di impresa per cui ai sensi dell'art. 109 del Tuir non possono essere detratti come fatto dalla società sportiva”

Il Giudicante sembra dimenticare che proprio a causa e grazie ai giocatori un club può “vendere” pubblicità, di cui gli atleti sono strumento indossando durante le loro *performance* le tute sponsorizzate.

Pensare che non ci sia inerenza appare essere una lettura che dimostra di non conoscere la **multiforme realtà** del mondo sportivo e dei mezzi che ha per reperire le proprie fonti di finanziamento.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trasferimento della residenza fiscale all'estero ed "Exit tax"

di **Luigi Ferrajoli**

La **perdita** della **residenza fiscale** in Italia, a seguito del **trasferimento** all'estero, da parte dei soggetti esercenti imprese commerciali costituisce ipotesi di **realizzo** dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale trasferito, salvo che essi confluiscono in una stabile organizzazione italiana.

Tale regola dettata dall'**art. 166 del TUIR**, ponendosi in contrasto con il principio della **libertà di stabilimento** sancita dalla normativa comunitaria all'**art. 49 del TFUE**, è stata oggetto di adeguamento, in particolare a seguito della procedura di infrazione a carico dello Stato italiano.

La normativa nazionale è stata, pertanto, conformata al diritto comunitario ed in particolare ai principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da ultimo con le sentenze del 29.11.11, 6.9.12 e 25.4.13.

La nuova previsione contenuta nell'**art. 166, comma 2-quater del TUIR**, attuata dal **Decreto del 2 agosto 2013**, disciplina ipotesi particolari di trasferimento della residenza fiscale all'estero delle imprese e la **sospensione** della riscossione delle imposte sui redditi che emergono a seguito di tale evento.

Le disposizioni in commento si applicano ai soggetti che esercitano **imprese commerciali** –società, enti, imprenditori individuali- e che trasferiscono la propria residenza in uno **Stato** appartenente all'**UE** ovvero in **Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.

Si tratta, come detto, di ipotesi nelle quali, a seguito del trasferimento, i componenti aziendali o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Il Decreto attuativo consente la **sospensione** della **tassazione** altresì nell'ipotesi in cui una stabile organizzazione già situata in Italia viene trasferita in uno degli Stati sopra indicati. Tale ultima disposizione estende a tutte le stabili organizzazioni quanto espressamente previsto dalla norma nel caso di trasferimento di una stabile costituita a seguito di un precedente trasferimento della società.

In luogo del **versamento immediato** delle imposte è possibile optare per la **sospensione** della riscossione fino al realizzo dei beni trasferiti. L'opzione può essere esercitata anche per singoli cespiti o componenti. In caso di opzione sono dovute garanzie proporzionali all'importo dell'imposta sospesa. La sospensione impone l'obbligo di monitoraggio annuale mediante apposita comunicazione. E' possibile una terza modalità di versamento delle imposte, relative anche a singoli cespiti, in **quote costanti** con riferimento all'esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei nove successivi. L'importo deve essere maggiorato degli interessi ed assistito da garanzie sull'ammontare sospeso, mentre non vi è l'obbligo di monitoraggio annuale.

Costituiscono ipotesi di **decadenza** della sospensione, che comportano il versamento dell'imposta residua: l'operazione di trasferimento di sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, come sopra indicati; la liquidazione o estinzione del soggetto estero; il conferimento ovvero fusione o scissione che comportano il trasferimento dell'azienda ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli sopra richiamati.

In seguito al trasferimento della residenza le imposte sui redditi sono dovute sulla **plusvalenza**, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale. Nei componenti aziendali sono compresi anche il valore dell'avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri dell'impresa, determinati sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento.

In caso di opzione per la **sospensione** del pagamento dell'imposta, questa **non può riguardare** le seguenti ipotesi: i maggiori e i minori valori dei beni "merce" di cui all'art. 85 del Tuir; i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2, dell'art. 166 del Tuir, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi ad esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.

Le **imposte** di cui viene sospesa la tassazione vengono **determinate in via definitiva** senza tenere conto delle minusvalenze e/o plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.

Le **perdite** di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia; l'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza derivante dal trasferimento di sede. Eventuali perdite ancora residue sono computabili in diminuzione del reddito della eventuale stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Novembre: mese del vino e delle caldarroste

di **Chicco Rossi**

Questa settimana, per **rinforzare i nostri fisici**, ma soprattutto per **dimenticare** quell'esempio supremo di bizantinismo italiano che risponde al nome di **"spesometro"**, offriamo **due alternative** a poca distanza tra di loro:

- fare una puntatina in quella che, questo fine settimana, è a tutti gli effetti **la capitale d'Italia: Merano**, sede del **"Wine festival"** per scordare, sorseggiando del buon vino, la comunicazione beni ai soci – altro incubo che ci allietterà nel periodo prenatalizio – oppure
- immergersi in un mondo di fiabe, percorrendo il **"Sentiero dei castagni"**, assaporando il **viver sano e semplice dei masi**, ma soprattutto **degustando vini sorprendenti**, mentre si assaporano **formaggi sublimi**, senza dimenticare di mangiare qualche **caldarrosta**.

A **Merano**, l'appuntamento è in pieno centro al *Kurhaus*, elegante edificio storico dove il **programma del fine settimana è di quelli da far stropicciare gli occhi: 29 Chateaux appartenenti all'Ugcb (Union des Grand Crus de Bordeaux) propongono in degustazione i loro prodotti**. L'elenco è di tutto rispetto: non ci sarà il quasi irraggiungibile *Chateau Cheval Blanc* a far degustare il suo monumentale *St. Emilion Grand cru* citato in *"Sideways – In viaggio con Jack"*, però un viaggio sensoriale nel *Bordeaux* Chicco Rossi lo consiglia sempre (un giorno vi racconterà anche la sua esperienza a *St. Emilion*, paese medievale che, oltre a essere patria di grandi vini, è anche un gioiello medievale patrimonio dell'Unesco).

Ma **"Merano Wine festival"** non vuol dire solamente **vino**, ma **anche gastronomia: altrimenti non potrebbe essere, infatti, il suo creatore, Helmuth Köcher**, nel 1992 insieme a due amici accomunati dalla medesima passione, fonda il *GourmetClub Alto Adige* e da qui nasce il **"Merano Wine festival"**.

Per i **fisici più atletici** è consigliato **addentrarsi per il Sentiero dei castagni** riuscendo in tal modo, da un lato, ad **allenarsi** in vista della stagione invernale e, dall'altro, **scoprire posti incantati** che sono tali per la loro bellezza e non per il troppo vino bevuto.

Il Sentiero dei castagni si divide in **quattro tappe**, snodandosi su un **percorso di 61 km**, ed è approcciabile da chiunque (non pensiate di andare a fare il *Tor des Geans*, che al Chicco Rossi manca ed è sicuro mancherà sempre).

Punto di partenza è, per gli atleti e quelli a posto con gli adempimenti da spesometro e che quindi hanno 4 giorni di vacanza, **Castel Roncolo**, quasi alle porte di Bolzano.

Per i “normali” **il tempo è breve** e quindi accorciamo il percorso partendo da **Barbiano**, piccolo paesino dove è d'obbligo una veloce visita al **Friedburg**, palazzo del '400 e '500, **famoso**, oltre che per la sua **curiosa colorazione**, per essere stato a lungo una delle dogane sulla tratta del Brennero. Appena fuori dal paese si trovano le **famose Tre Chiese**, site sulla strada che dobbiamo percorrere e che ci conduce come prima tappa a **Villandro**, dove decidiamo subito di **assaggiare una Kaiserschmarrn** (frittata dolce con uva sultanina e marmellata di mirtilli rossi) abbinata ad un **yoghurt** appena fatto. Ma nei dintorni di Villandro ci sono anche **posti di indubbio interesse storico**: infatti, la zona è ricca di **rinvenimenti archeologici** delle età preistoriche (consigliamo la località *Plunacker*). La passeggiata prosegue tra **castagni, frutteti e prati** fin quando non si raggiunge **Chiusa**, punto di arrivo della nostra prima tappa; ma per guadagnarci la lauta cena, prima bisogna percorrere la **Via Crucis** che ci porta **fino all'incantevole monastero di Sabiona** che è stata la sede della relativa diocesi, considerata l'organizzazione ecclesiastica più antica della regione del Tirolo.

Distrutti dall'aspra salita, al ritorno si può, prima di andare a cena, fare un **veloce aperitivo al Gassl Brau**, sorseggiando una **birra di castagne** senza esagerare e quindi resistendo alle costine di maiale con rafano e **limitandosi a dei più “dietetici” brezel**.

Una veloce doccia ed eccoci pronti per la meritata cena. Chiusa offre **varie alternative** ai nostri *gourmant*, infatti si può andare dal **pluristellato Jasmin**, ma noi amanti del cibo schietto e sincero (senza comunque disdegnare puntatine alla scoperta di quel che nascondono le nostre papille gustative) optiamo per una **classica stube tirolese: Adlerstube**, dove pasteggiamo degustando un incantevole **Reisling Kaiton** di *Peter Pliger*.

Ma la notte è breve e domani ci aspetta un'altra giornata di saliscendi, destinazione finale **Novacella e dintorni**. Prima tappa è la fattoria *Radoar* con il preciso scopo di **assaggiare le caldarroste** (in fin dei conti, siamo venuti per questo) ma soprattutto **degustare i famosi distillati**, tagliando il tutto con il succo di mele (parente stretto del sidro).

A questo punto siamo pronti per ammirare **l'incanto dell'abbazia di Novacella** che, udite udite, non è solo un luogo di culto religioso e sapere (si resta a bocca aperta e senza fiato entrando nella biblioteca, casa di oltre 65mila volumi) ma anche grande **produttrice di vino e di distillati quali l'Abbagnac**, ottenuto da un accurato assemblaggio di vinacce di varietà aromatiche, affinato per almeno 6 mesi in *barrique* di rovere che gli conferiscono un colore ambrato.

Per i **vini**, si può andare anche da *Andreas Huber* a degustare il **Silvaner**, vino bianco con un colore che sfuma dal giallino al verdognolo: il profumo fresco e fruttato ricorda il fieno appena tagliato, mentre il sapore rimanda all'uva spina ed alla pesca; si può degustare come aperitivo per la chiusura del nostro fine settimana all'insegna di castelli, vino, abbazie.

Ma non abbiamo fatto i conti con il **Törggelen**, vera tradizione della Val d'Isarco, fatta di vino,

speck, caldarroste (*pardon, Keschn*), noci, zuppa d'orzo, *krapfen* al papavero o al mirtillo rosso.

Buon appetito!